



**CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE E LE REGOLE PER
L'UTILIZZO DELLE FREQUENZE DISPONIBILI NELLA BANDA 24.25-26.5 GHZ AL FINE DI FAVORIRE
LO SVILUPPO DELLE RETI WIRELESS A BANDA ULTRA-LARGA**

- Contributo di Retelit -

2.1) Il rispondente ha ulteriori questioni da evidenziare riguardo al contesto di riferimento sin qui riassunto?

La scrivente Retelit considera esauriente ed esaustivo il contesto di riferimento descritto nei paragrafi 1 e 2 dell'allegato A alla delibera 21/25/Cons.

Si ritiene particolarmente condivisibile quanto evidenziato al capoverso 16 e al capoverso 25.

Al capoverso 16, l'Autorità evidenzia l'importante ruolo che le frequenze a 26 GHZ, per le loro caratteristiche, assumono, da un lato, per lo sviluppo di servizi ad altissima capacità e, dall'altro, per lo sviluppo di servizi innovativi. Si fa, in particolare, riferimento, al dispiegamento di "small cells" al fine di densificare le reti di accesso per abilitare soluzioni ad elevate prestazioni in aree locali, nonché di abilitare soluzioni FWA dell'ordine del Gbit/sec.

Al capoverso 25, l'Autorità, di contro, evidenzia le limitazioni ancora presenti per utilizzare questa banda per abilitare soluzioni in mobilità, sia a causa della scarsa diffusione di dispositivi ed handset, sia a causa della "concorrenza interna" svolta dalla banda 3,4-3,8 GHZ.

Questo scenario di riferimento, testimonia che la scelta di destinare la banda "26GHZ bassa" anche ai servizi in mobilità, in continuità con quanto fatto nel 2018, probabilmente non rappresenta una scelta ottimale ai fini dello sviluppo di servizi innovativi di tipo verticale e FWA.

Per questa ragione, la scrivente Retelit suggerisce di "mitigare" le conseguenze di questa decisione, quantomeno allargando l'obbligo di accesso (art. 12.4) anche agli operatori telco, nonché di valutare una riduzione dei costi delle licenze, eventualmente collegate ad un uso non in mobilità.

Allo stesso tempo, la scrivente Retelit esprime apprezzamento per l'impostazione della gara, con la quale l'Autorità ha tenuto conto del ruolo degli operatori regionali nel soddisfare le esigenze di connettività - e con essa i bisogni di sviluppo, inclusione e coesione territoriale - delle realtà locali e il ruolo degli stessi operatori nell'offerta di servizi a cittadini, aziende e pubbliche amministrazioni.

- 3.1) Il rispondente concorda con la proposta di segmentare la banda disponibile da assegnare con le procedure di cui al presente provvedimento in 7 lotti TDD da 200 MHz? Il rispondente ritiene condivisibile la definizione di una banda di guardia di 50 MHz posta a inizio gamma?**
- 3.2) Il rispondente formuli le proprie considerazioni in merito alla possibilità di concedere ai titolari dei diritti d'uso WLL un periodo transitorio di mini-proroga di un anno, ove necessario**

per completare il processo di spegnimento degli impianti WLL in esercizio. Il rispondente ritiene sufficiente il periodo di un anno proposto o reputa necessaria una durata superiore? In tal caso, indichi la durata che ritiene congrua fornendo adeguate motivazioni.

3.3) Il rispondente concorda con il piano di reshuffling a carico degli operatori WLL che intendono prorogare i propri diritti d'uso al fine di concentrare nei blocchi WLL da C a G gli eventuali collegamenti P-P/P-MP da prorogare, in modo da rendere immediatamente disponibili per l'uso TDD i lotti 1, 2 e 7? Si concorda nel ritenere tale opzione preferibile? Il rispondente esprima eventuali considerazioni anche sulla seconda opzione di rendere disponibili prima i lotti 1, 4 e 9.

3.4) Il rispondente concorda con l'identificazione, tra i 7 blocchi TDD 5G da assegnare, di 5 blocchi aventi estensione geografica nazionale e 2 aventi estensione geografica regionale?

3.5) Il rispondente ritiene condivisibile l'orientamento di riservare, fra i precedenti 7 lotti, 3 lotti ai titolari di diritti d'uso WLL, di cui due lotti nazionali e uno regionale? Il rispondente concorda col fatto che i lotti riservati siano definiti fra quelli immediatamente liberi?

3.6) Il rispondente concorda con la definizione di operatore esistente di carattere regionale e operatore esistente di carattere nazionale fornita ai fini dell'accesso ai relativi blocchi?

Retelit concorda con gli orientamenti assunti dall'Autorità in relazione ai punti da 3.1 e 3.6.

Esprime apprezzamento per il fatto che è stata valorizzata *“l'expertise acquisita negli ultimi anni dagli operatori WLL nello sviluppo di reti operanti nella banda 26 GHz bassa e del loro apprezzabile ruolo in Italia per l'incremento della diffusione, di preminente interesse generale, di servizi di connettività wireless fissi a banda larga e ultra-larga, specialmente a livello locale e in zone rurali”*.

Per l'effetto, condivide che l'Agcom abbia ritenuto opportuno consentire agli operatori WLL esistenti – anche regionali – di accedere in via preferenziale ad alcuni lotti, da assegnare pertanto in modalità riservata, secondo il meccanismo ipotizzato in consultazione che pare ragionevole.

Per quanto riguarda la proposta di concedere una *“mini-proroga”* ed un conseguente *“piano di reshuffling”*, la scrivente Retelit è in linea con il piano presentato in occasione dell'ultima richiesta di proroga che prevede la progressiva dismissione degli impianti WLL entro il 31-12-2026.

Per l'effetto, Retelit non prevede, allo stato, di usufruire di un ulteriore periodo di proroga e quindi non esprime opinioni riguardo alle opzioni presentate da Codesta Autorità, preferendo che lo facciano gli Operatori che hanno manifestato esigenze in tal senso

3.7) Il rispondente concorda con gli orientamenti dell'Autorità in merito alla procedura competitiva per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze della banda 24.25-26.5 GHz?

Retelit concorda con gli orientamenti assunti dall'Autorità in relazione al punto 3.7.

3.8) Il rispondente concorda con la definizione di una scadenza di tutti i diritti d'uso armonizzati per il 5G nella banda 24.25-26.5 GHz fissata al 31 dicembre 2041? Concorda con una proroga predefinita della durata di 5 anni per assicurare la predicibilità regolatoria prevista dal Codice?

3.9) Il rispondente condivide la proposta di prevedere che tali diritti d'uso siano rinnovabili una volta sola per massimo 10 anni

La scadenza e la durata della proroga ipotizzata pare essere sufficientemente coerente con la prospettiva di recupero degli investimenti da parte dei futuri assegnatari. Retelit condivide, quindi, la proposta di fissare la scadenza dei diritti d'uso al 31 dicembre 2041, in quanto in linea con l'esigenza di uniformità nella futura pianificazione degli usi e nella gestione della banda e con la necessità di un'adeguata prevedibilità regolamentare, come dettato dall'art. 62 del CCE

3.10) Il rispondente formuli le proprie valutazioni in merito ai cap di frequenze proposti nella banda 26 GHz bassa.

I limiti (cap) previsti nel regolamento, a giudizio di chi scrive, rappresentano un giusto compromesso fra due obiettivi: da un lato assicurare che gli operatori aggiudicatari possano acquisire una dotazione spettrale diretta adeguatamente ampia per sfruttare pienamente le potenzialità delle nuove tecnologie wireless; dall'altro lato, favorire, in ottica pro-concorrenziale, la massima partecipazione possibile alla gara da parte degli operatori, anche a livello locale.

Essi sono peraltro coerenti con quelli relativi alla banda "26GHz alta" (cap = 400 MHz).

Pienamente condivisibile anche la previsione che impedisce a un operatore "nazionale" o che abbia già diritti d'uso nazionali nella banda 26 GHz alta, non possa aggiudicarsi, almeno nella fase principale di gara, alcun lotto di estensione geografica regionale.

3.11) Il rispondente fornisca le proprie osservazioni in merito alle misure proposte per l'uso ordinato ed efficiente delle frequenze e la protezione degli usi esistenti in banda e in banda adiacente.

Nessun commento

3.12) Il rispondente formuli le proprie osservazioni relativamente alle proposte di replicare per la banda 26 GHz bassa gli obblighi di utilizzo e accesso già introdotti con la delibera n. 231/18/CONS per la banda 26 GHz alta.

3.13) Il rispondente formuli le proprie osservazioni in merito alla proposta di introdurre anche nella banda 26 GHz bassa l'uso condiviso dello spettro in modalità "club use", come sopra specificato, e sulla modalità che ritiene preferibile tra unico "club use" o "club use" differenziato tra livello nazionale e regionale.

3.14) Il rispondente formuli le proprie osservazioni in merito alla proposta di integrare le misure di accesso con la messa a disposizione delle API a favore delle imprese dei settori verticali. Si forniscano elementi e si esponcano eventuali considerazioni riguardo alla modalità implementativa dell'obbligo di negoziare l'accesso alle API e, in generale, in merito al migliore sfruttamento delle caratteristiche tecniche peculiari delle reti 5G per rispondere alle esigenze dei settori verticali.

3.15) Si esponcano eventuali considerazioni in merito alle modalità con cui è possibile consentire alle imprese dei settori verticali di accedere direttamente allo spettro all'interno del proprio fondo, su base non interferenziale e senza diritto di protezione, in caso di mancato accordo sull'accesso.

Per le ragioni illustrate in premessa, Retelit **non** concorda sulla previsione per cui gli aggiudicatari dei diritti d'uso, sia dei lotti nazionali sia di quelli regionali, sono tenuti a consentire l'accesso alla rete solo a favore di soggetti che **non siano direttamente o indirettamente operatori di servizi pubblici di comunicazione elettronica** (art 12.4)

Si ritiene inopportuna anche la previsione – sempre contenuta nel medesimo articolo 12.4 - per cui tale soggetto non possa rivendere servizi “puri” – *ndr dizione generica e di dubbia interpretazione* - di comunicazione elettronica al pubblico, salvo accordi specifici con l'aggiudicatario.

Pare, infine, contraddittoria anche la previsione – sempre contenuta nel medesimo articolo 12.4 - per cui il soggetto richiedente l'accesso debba chiedere una specifica autorizzazione al MIMIT per la gestione della rete e l'uso delle frequenze. Da un lato, infatti, il regolamento esclude dai beneficiari degli obblighi di accesso gli operatori che offrono servizi pubblici di comunicazione elettronica – quindi dotati di una autorizzazione – e dall'altro prevede una autorizzazione “ad hoc” per la gestione della rete e l'uso delle frequenze in capo ai soggetti “non telco” per avere accesso alle frequenze, i quali però diventano “telco” in virtù dell'autorizzazione “ad hoc” conseguita....

L'intero art.12.4 pare, francamente, privi di una vera razionalità e sostanzialmente finalizzato a disporre una barriera ai soggetti “telco” che appare francamente anacronistica ed incomprensibile, visto che essi potrebbero assumere un ruolo rilevante per la diffusione di servizi innovativi (FWA e verticali) che, per stessa ammissione dell'Autorità, non si sono sviluppati in presenza di una regolamentazione identica nella banda “26 GHZ alta”.

Riguardo al quesito 3.15, pare inopportuno prevedere in capo ad operatori “non telco” la possibilità di accedere direttamente allo spettro radio, anche se in caso di mancato accordo sull'accesso.

La previsione letterale dell'articolato, peraltro, non sembra propendere per tale ipotesi, visto che è prevista la possibilità di realizzare autonomamente la copertura solo in caso di mancata copertura da parte del titolare dei diritti d'uso (e non in caso di mancato accordo sull'accesso) e che detta copertura possa essere demandata a un soggetto terzo fidato (e non realizzabile in autonomia dal soggetto “non telco” richiedente l'accesso).

3.16) Il rispondente concorda con i descritti criteri per la quantificazione dei contributi dei nuovi diritti d'uso dei lotti TDD armonizzati?

Come riportato in premessa, i criteri per la quantificazione dei contributi dei diritti d'uso pare ragionevole nell'ottica di un soggetto che intende fornire servizi in mobilità rivolti al “mass market”.

Tuttavia, detti criteri costituiscono una barriera economica insormontabile per soggetti interessati al solo uso “FWA” o “verticali” (o entrambi) che indirizzano un mercato numericamente molto più contenuto, in relazione al quale la copertura del servizio avviene tipicamente “on demand” – a seguito di una richiesta da parte di aziende, PA o altri operatori/wholesale - e non “a tappeto”.

Per tali ragioni, Retelit suggerisce di valutare una riduzione dei costi dei contributi, eventualmente collegata ad un uso non in mobilità, allo scopo di favorire l'accesso alle frequenze 5G a una più ampia pluralità soggetti non interessati all'acquisizione di frequenze per servizi in mobilità.